All'Illustrissimo Presidente della

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Piazza Silvius Magnago 1

39100 Bolzano

VIA PEC

adm@pec.prov.bz.it

Spett.le

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Segreteria Generale della Provincia

Piazza Silvius Magnago 1

39100 Bolzano

c.a. Dott. Eros Magnago

VIA PEC

adm@pec.prov.bz.it

e

Spett.le

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

28. Natura Paesaggio e sviluppo territorio

Via Renon 4 - Palazzo 11

39100 Bolzano

c.a. Dott. Frank Weber

VIA PEC

landesplanung.pianificazioneterritoriale@pec.prov.bz.it

OGGETTO: INTERVENTO INTEGRATIVO ALLA ZONA SCIISTICA "VALLELUNGA" NEL COMUNE DI CURON VENOSTA PER IL COLLEGAMENTO SCIISTICO CON LA ZONA KAUNERTAL - PROCEDIMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N°480 DEL 29 MAGGIO 2018

Il sottoscritto Dr. Paul Jakomet, nella qualità di legale rappresentante di Oberländer Gletscherbahn S.p.A.,

PREMESSO

che il procedimento per l'esame dell'intervento integrativo di cui all'oggetto, riavviato a seguito di annullamento in autotutela da parte di codesta Amministrazione della precedente delibera della Giunta provinciale n°1423/2017, è caratterizzato da plurime irregolarità dovute alla non corretta conduzione dello stesso da parte dell'attuale Responsabile del Procedimento (dr. Giorgio Gottardi);

che, in particolare:

i) il Responsabile del Procedimento ha rimesso la proposta al Comitato ambientale per le valutazioni di competenza senza che la Scrivente società nemmeno fosse stata avvertita della convocazione del Comitato e senza che sia stata accordata la possibilità di illustrare il progetto ai componenti del Comitato mediante sopralluogo in situ, come espressamente più volte richiesto e doveroso in ossequio al principio di leale collaborazione e buon andamento dell'Azione amministrativa;

ii) il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la proposta di intervento integrativa alla Commissione di cui all'art. 5, co. 2, della L. prov. 23 novembre 2010, n°14 senza nemmeno avvisare la scrivente Società, così precludendo la possibilità di chiedere un'audizione al fine di illustrare ai commissari compiutamente tutti gli aspetti del progetto che ineriscono ai profili socio-economici;

iii) il Responsabile del Procedimento ha, altresì, trasmesso la proposta alla Commissione di cui sopra priva dell'intero corredo documentale. In particolare, la Commissione non ha avuto accesso, ed infatti il parere non ne tiene conto, allo studio sugli aspetti socio-economici della proposta redatto da Grisch Consulta (Roland Zegg), che è riconosciuto come uno dei maggiori esperti della materia in tutta

Europa, nonostante questo fosse stato trasmesso a codesta Amministrazione in data 7 luglio 2017.

CONSIDERATO

che, nonostante le "rassicurazioni" fornite con nota del 27 settembre u.s. a firma della Dr.ssa Bussadori, il procedimento risulta evidentemente viziato da un'istruttoria carente e condotta da parte del Dr. Gottardi con evidente malafede e pregiudizio nei confronti della scrivente Società in violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n°241;

che i pareri resi dal Comitato ambientale e dalla Commissione di cui all'art. 5, co. 2, della L. prov. n°14/2010 sono evidentemente viziati in quanto adottati in assenza di contraddittorio e di completezza del corredo documentale;

che, inoltre, la Composizione del comitato ambientale non è stata integralmente rinnovata, come sarebbe stato doveroso, rispetto a quella che ha già reso il parere poi confluito nella deliberazione di Giunta n°1423/2017 oggetto di successivo annullamento in via di autotutela;

che, infine, lealmente la Scrivente segnala che anche la Composizione della Commissione di cui all'art. 5, co. 2, della L. prov. n°14/2010 potrebbe non apparire in linea con l'art. 6-bis della legge n°241/1990 in ragione della presenza di un commissario appartenente alla Camera di Commercio di Bolzano, che si è già espressa in favore del progetto.

*****

Tanto premesso e considerato, Oberländer Gletscherbahn S.p.A., in persona del sottoscritto legale rappresentante,

DIFFIDA

codesta Spettabile Amministrazione dal voler assumere determinazioni definitive ai sensi dell'art. 9/bis, comma 3, del DPP 12 gennaio 2012, n°3 sulla proposta di cui all'oggetto in ragione delle plurime violazioni di legge ed irregolarità che affliggono il procedimento amministrativo;

CHIEDE

che i pareri resi del Comitato ambientale e dalla Commissione di cui all'art. 5, co.2, L. prov. n°14/2010 vengano annullati/revocati/ritirati in quanto illegittimi per i motivi sopra tratteggiati;

che il Dr. Giorgio Gottardi venga rimosso dal ruolo di Responsabile del Procedimento in quanto soggetto non in grado di assicurare l'imparzialità e la correttezza dell'azione amministrativa;

che il procedimento per l'esecuzione della deliberazione della Giunta Provinciale n°480 del 29 maggio 2018 sia affidato ad un nuovo Responsabile del Procedimento da individuarsi nella persona del Segretario Generale o di qualificato Dirigente o Direttore di ripartizione in grado di condurre l'istruttoria nel rispetto del principio di imparzialità ed in assenza di conflitto di interessi;

che il procedimento venga riavviato *ex novo* e che prima dell'esame della proposta di cui all'oggetto da parte del Comitato ambientale e della Commissione di cui all'art. 5, co.2, L. prov. n°14/2010 sia convocato un incontro con i rappresentanti di codesta Società per la verifica in contraddittorio della consistenza della documentazione da sottoporre ai predetti organi consultivi;

che, in ossequio al principio di imparzialità dell'azione amministrativa, l'esame da parte del Comitato ambientale sia svolto da un collegio completamente rinnovato rispetto alla precedente valutazione sfociata nella deliberazione di Giunta provinciale n°1423/2017;

che sia disposto un nuovo sopralluogo in sito affinché i tecnici della Scrivente società possano illustrare compiutamente ai nuovi componenti del Comitato ambientale il progetto nella sua versione definitiva;

che la composizione della Commissione di cui all'art. 5, co.2, L. prov. n°14/2010 sia vagliata da codesta Amministrazione alla luce dell'art. 6-bis della legge n°241/1990;

che i rappresentanti della Scrivente società siano convocati per audizione dal Comitato ambientale e dalla Commissione di cui all'art. 5, co.2, L. prov. n°14/2010 prima dell'approvazione definitiva dei rispettivi pareri.

Distinti saluti.

Oberländer Gletscherbahn S.p.A.
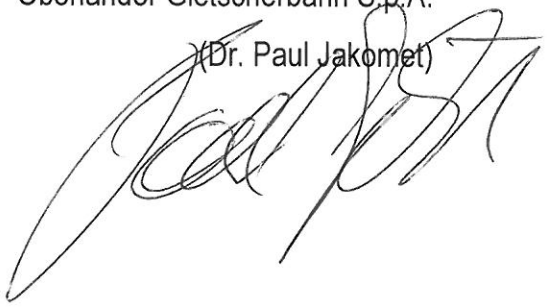
(Dr. Paul Jakomet)